SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3657

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2005

Norme in materia di indennità di istituto doganale

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 («Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale») è stata istituita, all'articolo 37, l'indennità di istituto doganale «analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali».

La norma rispondeva ad un intento di omogeneizzazione – stabilito nella delega di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 349 – con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni, intento che tuttavia non è stato realizzato fino in fondo in quanto l'indennità di istituto doganale non è pensionabile, a differenza delle indennità previste per il personale della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri (articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69).

Ciò comporta l'impossibilità di valutare l'attività del personale doganale nella base pensionabile, ai fini del calcolo per la determinazione del trattamento pensionistico.

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, («Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato») prevede che ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è «costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili».

Con numerosi ricorsi alla Corte dei conti molti ex doganali hanno chiesto l'accertamento del diritto alla computabilità della indennità di istituto doganale nella base pensionabile, ritenendo che la stessa non abbia natura accessoria, bensì rientri tra gli elementi fissi della retribuzione. I ricorsi sono stati motivati dall'esigenza di dare riconoscimento all'attività del personale doganale che svolge anche funzioni proprie di altri organi di polizia, come la Polizia di frontiera, i Carabinieri e la Guardia di finanza.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, dando seguito ad una costante giurisprudenza negativa sull'argomento, con la sentenza 15 giugno 2005, n. 356, ha stabilito che, poiché l'indennità di istituto doganale non è stata espressamente qualificata pensionabile dal legislatore, ma solo qualificata come analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali, «la dedotta circostanza che per dette altre categorie (...) sia stata invece espressamente definita pensionabile (...) non può postulare l'applicazione di un criterio interpretativo di tipo analogico, in quanto si versa in un ambito casistico tassativo, come è dato di dedurre dallo stesso articolo 43 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, secondo cui: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile"». Si tratta, ricorda la Corte, di «un principio generale secondo cui la base pensionabile è caratterizzata dal principio di tassatività e nominatività degli emolumenti, tra i quali non compare l'indennità in questione».

Al fine quindi di ovviare ad una lacuna normativa, il presente disegno di legge preXIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vede di dichiarare pensionabile, in modo esplicito, l'indennità di istituto doganale, superando così un'ingiustificata disparità di trattamento, protrattasi per troppo tempo, tra il personale di amministrazioni diverse

operante in analoghe situazioni e dando finalmente completa attuazione all'omogeneizzazione tra trattamenti di quiescenza, dichiarata nella citata legge delega n. 349 del 1989, ma mai realizzata nei fatti.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità pensionabile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la cessazione dal servizio del personale avente diritto all'indennità di istituto doganale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, la suddetta indennità è interamente pensionabile.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.